

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 7 DEL 22/01/2009.

OGGETTO: Disposizioni applicative relative alle autorizzazioni alla messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali ai fini della salvaguardia della fauna ittica. Art.12 L.R. n.37/2006.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che il comma 5 dell'art.12 della Legge Regionale n. 37 del 29/12/2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", dispone testualmente: *"La Provincia competente per territorio autorizza, ai fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche. Il soggetto che effettua il prosciugamento, nei casi di urgenza comunque avvisa la Provincia e, in ogni caso, recupera ed immette la fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese."* ed in particolare l'art. 12 che detta norme in materia di tutela degli ecosistemi acquatici e dell'idrofauna in occasione di lavori che debbano effettuarsi in alveo;

Premesso ancora che il successivo comma 13 del sopraccitato articolo di legge stabilisce che sia la Giunta Regionale, sentite le Province, a disciplinare modalità e procedure per l'attuazione dello stesso art.12;

Rilevato peraltro che la Regione Piemonte, Direzione Territorio Rurale – Settore Caccia e Pesca, con Circolare n. 1421/13 del 20/2/2007, con oggetto "Primi orientamenti in ordine alla L.R. 29/12/06, n.37" ha chiarito che: *"In merito all'applicazione dell'art. 12 della L.R. 37/2006 (lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici) sono applicabili i commi 5, 6, 7, 9 e 10 del suddetto articolo, in quanto prevedono espliciti prescrizioni ed obblighi, indipendenti dalla emanazione di discipline e procedure previste dal comma 13 del suddetto articolo"*;

Atteso pertanto che, nelle more dell'emanazione dello specifico provvedimento di disciplina da adottarsi dalla Giunta Regionale ai sensi del già citato comma 13, le Province sono comunque chiamate ad applicare le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo di legge in questione;

Atteso ancora che le norme testé citate vanno ad integrare altre norme intese a garantire la tutela della fauna ittica di fiumi, canali e specchi d'acqua, tanto pubblici che privati, che si colleghino con acque pubbliche, interessati da importanti lavori di sistemazione idraulica e più precisamente quelle contenute nei RR.DD. n.1486 del 22/11/1914 e n.1604 del 08/10/1931 nonché nell'art.45 del D.P.R. n.987 del 10/06/1955 che prevedono un avviso in tempo utile alla Provincia nel caso di debba procedere ad *"asciutte"* complete o incomplete perché provveda agli eventuali recuperi ittici del caso;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'adozione delle determinazioni regionali di cui al comma 13 dell'art. 12 della L.R. 37/06, emanare alcune disposizioni d'urgenza nella materia trattata al fine di assicurare, da un lato, i tempi necessari per l'espletamento delle istruttorie e

il rilascio delle prescritte autorizzazioni all'asciutta parziale o totale del corpo idrico da parte dei competenti Uffici provinciali e, dall'altro, garantire contestualmente alle ditte esecutrici dei lavori in alveo tempistiche certe indispensabili per la programmazione delle loro attività;

Considerato che con il termine "autorizzazione", quale espresso dal comma 5 dell'art.12 della L.R. 37/06, possa intendersi anche un tacito *nulla-osta* al prosciugamento di corpi idrici per l'esecuzione di lavori laddove essi siano regolarmente autorizzati dalle competenti autorità pubbliche d'amministrazione idraulica, sia stata comunque fatta comunicazione d'inizio lavori al Servizio Tutela Faunistica di questa Amministrazione nei tempi e modi che si definiscono con la presente deliberazione e sia stato espletato preventivo sopralluogo da parte del preposto personale di vigilanza dell'Ente formalizzato da regolare verbale d'accertamento;

Dato atto che le operazioni di recupero dell'ittiofauna contemplate nel presente provvedimento devono essere necessariamente condotte da personale qualificato attraverso l'utilizzo di attrezzatura specialistica in grado di garantire la sopravvivenza del pesce sino all'atto della sua reimmissione in altre idonee acque superficiali;

Ritenuto ancora che, essendo l'obbligo del recupero e della reimmissione della fauna ittica posto anche finanziariamente a carico del soggetto che richiede la messa in asciutta completa o incompleta del corpo idrico, qualora questi non disponesse di professionalità adeguate, le relative operazioni possono essere richieste direttamente alla Provincia del Verbano Cusio Ossola che si avvarrà del preposto personale del Servizio Provinciale Tutela Faunistica avverso la corresponsione di un rimborso spese forfettario, calcolato in base al numero di operatori, mezzi e strumentazioni e tempo impiegati nonché allo sviluppo lineare o alla superficie del corpo idrico prosciugato;

Accertato che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, " Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ";

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di Legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e nelle more dell'adozione delle determinazioni regionali di cui al comma 13 dell'art. 12 della L.R. 37/06, i criteri applicativi ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla "asciutta" completa o incompleta di corsi d'acqua, bacini e canali nonché dei recuperi e delle reimmissioni della fauna ittica contemplati dal comma 5 dell'articolo stesso, quali elencati nell'allegato sub A), che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo al pari dell'allegato sub B che costituisce il modello predisposto dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola ai sensi del punto 4 dei criteri stessi;
2. di demandare al Dirigente del 3° Settore il rilascio delle autorizzazioni in parola, anche attraverso l'istituto del silenzio-assenso qualora sussistano le condizioni determinate in premessa;

3. di stabilire che i proventi derivanti dal ricorso al personale provinciale in attuazione dell'art.6 dell'allegato disciplinare, introitati in apposito capitolo del Bilancio dell'Ente, siano destinati prioritariamente all'acquisto di strumentazioni atte al miglior recupero e trasporto della fauna ittica nonché alla tutela degli ecosistemi acquatici, alla salvaguardia e potenziamento delle specie ittiche, alla vigilanza in materia e alla gestione dell'attività piscatoria;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Provinciale.

Seguono allegati A) e B)



Allegato A) alla Deliberazione Giunta Provinciale n. _____ del _____

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE
PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN SECCA DI CORSI
D'ACQUA, BACINI E CANALI E PER IL RECUPERO DELLA FAUNA ITTICA**

**ai sensi dell'art.12, comma 5° della L.R. 29.12.2006, n.37 "Norme per la gestione della
fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca"**

ART. 1 – FINALITA'

**ART. 2 – DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA.
AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE ALLA MESSA IN SECCA**

ART. 3 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 4 – PERIODI DI SALVAGUARDIA

**ART. 5 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE – RIMBORSO SPESE
FORFETARIO PER INTERVENTI DI RECUPERO E REIMMISSIONE**

ART.6 – SANZIONI E RINVIO ALLE NORME VIGENTI

ART. 1 – FINALITA'

Le disposizioni che seguono disciplinano le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla messa in secca, anche parziale, di corsi d'acqua, bacini e canali (naturali e artificiali) ex art.12, comma 5° della L.R. 29.12.2006, n.37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", di competenza della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

ART. 2 – DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA. AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE ALLA MESSA IN SECCA.

Ogni tipologia di intervento in alveo che causi la messa in secca (anche parziale) degli alvei di corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, insistenti nel territorio provinciale, deve essere autorizzata preventivamente dalla Provincia - Terzo Settore – Politiche agricole montane, Tutela faunistica, Polizia Provinciale e Protezione Civile e deve essere eseguita previo recupero e successiva reimmissione della fauna ittica, ai sensi dell'art.5.

Rientrano tra gli interventi in alveo, in via esemplificativa:

- interventi di messa in secca, anche parziale, di canali artificiali o bacini, per manutenzione periodica o straordinaria;
- interventi di messa in secca, anche parziale, di corpi idrici naturali per l'esecuzione di lavori di protezione spondale, manutenzione, ricalibrature, realizzazione di opere pubbliche, opere di presa, ponti, guadi, altri interventi in alveo su infrastrutture pubbliche e private da parte di Enti pubblici o privati, ditte appaltatrici etc.
- ogni altra forma di intervento in alveo, da chiunque posta in essere, che causi una compromissione, anche temporanea o parziale, delle condizioni di regolarità della quantità di flusso o di disponibilità della risorsa idrica, tali da poter recare effettivo pregiudizio alla salvaguardia della fauna ittica.

L'autorizzazione alla messa in secca di cui al presente articolo non sostituisce gli altri provvedimenti autorizzatori in ambito edilizio, paesaggistico, idrogeologico, ambientale, eventualmente previsti da altre disposizioni.

ART. 3 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Gli enti o ditte che intendono effettuare lavori in alveo della tipologia di cui all'art.2 devono presentare istanza di autorizzazione, anche su modulo predisposto dalla Provincia, a firma del legale rappresentante (unitamente a n.2 marche da bollo del costo di € 14.62) almeno 20 gg. prima della data di inizio dei lavori, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola – Terzo Settore – Politiche agricole montane, Tutela faunistica, Polizia Provinciale e Protezione Civile, corredata di:

- indicazione del committente dei lavori e del responsabile delle operazioni, con recapito postale, telefonico e/o informatico al quale si possa fare riferimento per ogni contatto che si renda necessario all'istruttoria della pratica;
- idonea cartografia di dettaglio, con l'ubicazione a livello comunale del sito di intervento, descrizione della tipologia di intervento con individuazione del corpo idrico (o bacino interessato) e della lunghezza del tratto (o ampiezza del bacino) da sottoporre a recupero ittico;
- indicazione del periodo di inizio e termine dei lavori, che potrà essere modificato su indicazione della Provincia, in sede di rilascio dell'autorizzazione, per finalità di salvaguardia della fauna ittica;

- indicazione del soggetto incaricato del recupero e della reimmissione della fauna ittica. Per il caso di avvilimento del personale provinciale occorre indicare anche l'ammontare previsto del rimborso spese forfetario determinato ai sensi dell'art.5, con riferimento alla lunghezza del tratto (o ampiezza del bacino) da sottoporre a recupero ittico;

Il termine di 20 gg. può essere derogato solo per comprovate esigenze di forza maggiore, connesse a circostanze impreviste ed imprevedibili, dettate dall'assoluta urgenza di interventi per finalità di protezione civile, tutela della pubblica incolumità e polizia giudiziaria: in tali casi gli enti o ditte che intendono effettuare lavori in alveo della tipologia di cui all'art.2 devono comunque presentare istanza di autorizzazione come previsto dal presente articolo, avvisando immediatamente la Provincia, documentando le cause di forza maggiore che hanno impedito il rispetto del termine e provvedendo agli interventi di recupero e reimmissione della fauna ittica.

L'autorizzazione alla messa in secca è di norma rilasciata entro la data di inizio dei lavori, salvi i casi di comprovata forza maggiore, e cessa di avere efficacia al termine dell'attività di recupero e di immissione dell'ittiofauna.

L'autorizzazione alla messa in secca si intende tacitamente concessa se non è rilasciata con un provvedimento espresso entro il 15° giorno lavorativo decorrente dalla presentazione dell'istanza. Qualora occorrantero integrazioni documentali per il completamento dell'istruttoria il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso e decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

L'autorizzazione alla messa in secca è rilasciata per l'effettuazione di lavori in via continuativa: nel caso si verificassero interruzioni dei lavori in alveo di durata tale da comportare una ricostituzione della biocenosi di fauna ittica nel tratto oggetto della prima messa in secca oggetto di autorizzazione, ogni ulteriore messa in secca sarà subordinata ad ulteriore autorizzazione, ed all'esecuzione di attività di recupero e di reimmissione.

Nel caso in cui gli enti o le ditte che richiedono l'autorizzazione alla messa in secca intendano avvalersi del personale provinciale per le operazioni di recupero e di reimmissione della fauna ittica, la validità dell'autorizzazione è subordinata all'intervenuto pagamento, prima della data di inizio delle operazioni, del rimborso spese forfetario di cui all'art.5, attestato dal possesso della ricevuta di versamento sul conto corrente provinciale.

Art. 4 – PERIODI DI SALVAGUARDIA

Fatte salve documentate cause di forza maggiore, l'esecuzione degli interventi disciplinati dal presente Regolamento non potranno essere autorizzati o realizzati:

- nel periodo compreso tra il tramonto della prima Domenica di Ottobre e l'alba dell'ultima Domenica di Febbraio, coincidente con il periodo riproduttivo dei Salmonidi (*Salmo trutta marmoratus* e *Salmo trutta trutta*) nelle acque montane e di particolare pregio, caratterizzate dall'accertata presenza delle specie;
- nel periodo compreso tra il tramonto della prima Domenica di Ottobre e l'alba della prima Domenica di Giugno, coincidente con il periodo riproduttivo dei Timallidi

(*Thymallus thymallus*), nelle acque montane e di particolare pregio, caratterizzate dall'accertata presenza delle specie;

- nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 30 Giugno, coincidente con il periodo riproduttivo dei Ciprinidi, nelle acque designate come principali, caratterizzate dall'accertata presenza delle specie.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE – RIMBORSO SPESE FORFETARIO PER INTERVENTI DI RECUPERO E REIMMISSIONE

Gli enti o le ditte che richiedono l'autorizzazione alla messa in secca devono provvedere a proprie spese, direttamente o per il tramite di soggetti specializzati all'uopo autorizzati dalla Provincia, al recupero della fauna ittica presente nel corpo idrico in esame, ed alla successiva reimmissione in altro corpo idrico idoneo, nelle immediate vicinanze e, ove possibile, connesso al corpo idrico oggetto di intervento, d'intesa con l'Ente o l'Associazione piscatoria titolare della gestione del corpo idrico.

Per l'esecuzione delle operazioni di recupero e reimmissione della fauna ittica gli enti o le ditte richiedenti l'autorizzazione alla messa in secca potranno avvalersi del personale della Provincia, del personale specializzato di ditte, enti o associazioni, anche piscatorie, che siano in possesso di comprovata esperienza nel settore del recupero ittico e di regolare autorizzazione provinciale all'impiego di apparecchiature elettriche (*elettrostorditori*) o di altri mezzi di cattura della fauna ittica per scopi professionali. Gli esecutori delle attività di recupero e di reimmissione dovranno osservare tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica ed assicurativa, nonché tutte le prescrizioni eventualmente impartite dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Delle operazioni di recupero e di reimmissione dovrà essere redatto, a cura del titolare dell'autorizzazione, apposito verbale, sottoscritto dall'incaricato dell'attività di recupero e reimmissione e recante il visto del personale provinciale o delle guardie ittiche volontarie incaricate della vigilanza.

Nel caso di richiesta di interventi di recupero e reimmissione, rivolta dal committente alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, per l'impiego del personale provinciale, gli enti o le ditte richiedenti l'autorizzazione dovranno erogare alla Provincia, mediante versamento in c/c postale n. **12270286, intestato alla Provincia del Verbano Cusio Ossola con la causale "Intervento di recupero e reimmissione di fauna ittica autorizzazione provinciale n. ___ del ___" un compenso a titolo di rimborso spese, individuato in via forfetaria, secondo i seguenti parametri:**

- A) € 500,00 per interventi di recupero e reimmissione che interessino tratti di corpi idrici di lunghezza compresa tra mt.1 e mt.100 o bacini di ampiezza inferiore o uguale a 200 metri quadrati;**
- B) € 1.000,00 per interventi di recupero e reimmissione che interessino tratti di corpi idrici di lunghezza superiore a mt.101 o bacini di ampiezza superiore a 201 metri quadrati;**

Qualora l'istanza di autorizzazione alla messa in secca, con impiego di personale provinciale per le operazioni di recupero e di reimmissione della fauna ittica sia presentata alla Provincia da un altro Ente pubblico o da un'Associazione piscatoria,

relativamente a lavori in alveo dei quali tali Enti pubblici o Associazioni piscatorie risultino committenti, i rimborsi spese forfetari di cui alle lettera A) e B) sono ridotti del 50%.

Tutte le operazioni di recupero e reimmissione del materiale ittico devono svolgersi alla presenza del personale di vigilanza provinciale o delle guardie ittiche volontarie incaricate dalla Provincia. Per tali attività di vigilanza non è prevista l'erogazione di alcun compenso, rientrando le medesime nelle attività istituzionali della Provincia e delle guardie ittiche volontarie.

Art. 6 – SANZIONI E RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Gli enti o le ditte che, nell'effettuazione di interventi in alveo, causino la messa in secca (anche parziale) degli alvei di corsi d'acqua, bacini e canali, senza autorizzazione provinciale o non ottemperino alle disposizioni contenute nell'autorizzazione provinciale sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'art.26, comma 1° lette. d) della L.R. 29.12.2006, n.37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", fatta salva la configurazione di fattispecie penali e con riserva di ogni azione per il risarcimento del danno ambientale ex art.25 della L.R. 37/2006 citata.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni della L.R. 29.12.2006, n.37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" e del Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'art.9, comma 3° della Legge regionale 29 Dicembre 2006, n. 37 ("Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca").

Allegato B) alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. _____ del _____

Marca
da bollo
€ 14,62

Alla Provincia del
Verbano Cusio Ossola
Servizio Tutela Faunistica
Via dell'Industria 25
28924 VERBANIA

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art.12 L.R. 29/12/06, n.37, art.7 e 28 R.D. 22/11/1914 n.1486 e successiva modifica, art. 33 del R.D. 08/10/1931 n.1604 e Art.45 D.P.R. 10/06/1955 n.987).

Il sottoscritto _____ legale rappresentante della
ditta _____ con sede in
_____ Via _____ n. ____, tel.
_____, e-mail _____ chiede l'autorizzazione per
iniziare i lavori di: _____ **(1)** commissionati da
_____ che interesseranno il fiume/torrente/bacino **(2)**
_____ in Comune di _____
località _____.

L'inizio lavori, previsto per il giorno _____, comporterà la messa in asciutta
completa **incompleta** di:

- tratto del corso d'acqua della lunghezza di mt. _____
- bacino della superficie di mq. _____

per una durata presunta di giorni _____

Materiale che potrebbe venire a contatto con l'acqua (*cemento, ghiaia, massi, terra, calce, ecc.*):

Per il preventivo recupero dell'ittiofauna

- si avvarrà della ditta / del professionista _____

(indicare i dati completi)
- chiede di potersi avvalere dei servizi provinciali.

All'uopo dichiara:

- di essere a conoscenza dei Criteri approvati dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola (D.G.P. ____, n. __) relativamente al rilascio dell'autorizzazione in oggetto e al recupero/reimmissione del pesce presente negli alvei interessati all'asciutta e di operare nel rispetto di tutte le prescrizioni;
- che i previsti interventi in alveo sono stati regolarmente autorizzati dalle autorità competenti;
- che, qualora si avvalga dei servizi provinciali per i recuperi ittici, provvederà prima dell'inizio lavori a versare sul *c/c postale n. _____ intestato alla* Provincia del Verbano Cusio Ossola – *Via dell'Industria 25 – 28924 VERBANIA* oppure sul *c/c bancario IT _____ intestato sempre all'Amministrazione Provinciale* del Verbano Cusio Ossola – *Via dell'Industria 25 – 28924 VERBANIA ed in essere presso la Banca Intesa San Paolo, Filiale di Verbania Intra,– Causale: "Contributo recupero fauna ittica"*, la quota di rimborso spese nella misura indicata al punto 6) dei criteri approvati con il sopracitato atto provinciale.

(data)

(firma)

Note:

- (1) opere di protezione spondale, realizzazione captazione idriche, etc.
- (2) cancellare le voci che non interessano

Da far pervenire, anche per fax, entro il 15°giorn o lavorativo antecedente l'inizio dei lavori